

TAR Lazio, Sezione Roma Ibis - Sentenza 27/10/2003 n. 9012

legge 109/94 Articoli 34 - Codici 34.1

In presenza di più opere speciali, il divieto di affidamento in subappalto previsto dall'art. 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. si applica alle sole opere altamente specializzate, indicate dal bando come scorporabili, le quali hanno singolarmente valore superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, senza bisogno che, qualora vi siano altre categorie altamente specializzate, anche le altre singolarmente considerate, siano necessariamente tutte di importo superiore al 15% del valore complessivo dell'intervento.